

Decreto federale sul freno all'indebitamento

del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2000¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 126 Gestione finanziaria

¹ La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

² L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

³ In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

⁴ Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

⁵ La legge disciplina i particolari.

Art. 159 cpv. 3 lett. c e cpv. 4

³ Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

c. l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

⁴ L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.

¹ FF 2000 4047

² RS 101

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 2 dicembre 2001.³

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici⁴, essa è entrata in vigore il 2 dicembre 2001.

4 febbraio 2002

Cancelleria federale

³ FF **2002** 1101

⁴ RS **161.1**